



CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

5

Indice

Art. 1.	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2.	PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 3.	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.....	5
Art. 4.	DURATA.....	5
Art. 5.	VALORE DELL' APPALTO E COMPENSO	5
Art. 6.	LIVELLI DI SERVIZIO	6
Art. 7.	OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI	6
Art. 8.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	7
Art. 9.	PENALI	7
Art. 10.	REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTI OPERATIVI	7
Art. 11.	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.....	8
Art. 12.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	8
Art. 13.	RISERVATEZZA.....	8
Art. 14.	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	9
Art. 15.	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA.....	9
Art. 16.	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	9
Art. 17.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	10
Art. 18.	SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI	10
Art. 19.	STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
Art. 20.	REVISIONE PERIODICA PREZZI	11
Art. 21.	CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE.....	11
Art. 22.	DIRITTO DI RECESSO	11
Art. 23.	CONVENZIONI CONSIP.....	11
Art. 24.	SPESE CONTRATTUALI.....	12
Art. 25.	FORO COMPETENTE	12
Art. 26.	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	12
Art. 27.	TERMINI E COMMUNICAZIONI	12
Art. 28.	NORME DI RIFERIMENTO	12
Art. 29.	ACCESSO AGLI ATTI	12
Art. 30.	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	13
Art. 31.	PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	13
Art. 32.	CLAUSOLA DI ESTENSIONE	14
Art. 33.	PATTO D'INTEGRITÀ	14

Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio assicurativo, ossia lo svolgimento dell'attività professionale di broker comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nonché nella loro esecuzione e gestione, nei termini generali di cui agli artt. 106 e segg. del D.lgs. n. 209/2005, per i rami indicati nella tabella sotto riportata.

Tipologia di polizze

Di seguito si riportano, suddivisi per tipologia, l'ammontare dei premi assicurativi relativi all'anno 2015 (comprendenti le eventuali regolazioni dovute) di tutte le polizze attive in AREU alla data di pubblicazione del presente capitolato:

Tipologia di polizza	Premio annuo complessivo
Impianti ed Apparecchiature Elettroniche	€ 4.140,00
Incendio	€ 2.852,50
Infortuni	€ 630,00
Kasko	€ 1.760,00
Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (ARD) importo comprendente la regolazione del premio dovuta alla variazione dei veicoli assicurati nell'anno 2015 (premio aggiudicato in sede di procedura pubblica € 294.000,49=*)	€ 397.093,75
Responsabilità Civile Patrimoniale	€ 12.100,00
Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera importo comprendente la regolazione del premio dovuta a seguito della variazione degli emolumenti corrisposti al personale dipendente per l'anno 2015 (premio aggiudicato in sede di procedura pubblica € 699.000,00=*)	€ 1.159.442,15
Tutela giudiziaria, spese legali e peritali	€ 9.900,00
TOTALE	€ 1.587.918,40

* premio soggetto a variazione

Art. 2. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni e servizi concernenti l'assistenza e la consulenza all'Azienda:

A. analizzare i settori di rischio ai quali è esposta l'Azienda in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali, alla proprietà e alla gestione del patrimonio e alla pluralità delle persone che a vario titolo operano al suo interno;

B. analisi delle polizze assicurative in essere e individuazione delle coperture occorrenti, mediante l'acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell'arte della gestione dei sinistri riferiti a epoca precedente, al fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi;

C. elaborare e gestire un programma assicurativo annuale anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi. L'aggiornamento dello stato dei rischi a cui può essere esposta l'Azienda e delle relative coperture assicurative dovrà tenere conto ed essere adeguato alle prospettive di sviluppo/implementazione delle attività dell'Azienda stessa;

D. prevedere, con cadenza almeno annuale, un evento formativo di aggiornamento dedicato al personale dell'Azienda addetto alla gestione assicurativa;

E. svolgere attività di monitoraggio e informativa sulle innovazioni legislative e regolamentari concernenti la materia assicurativa e gli Enti Pubblici;

- F. fornire consulenza e assistenza in relazione a specifici aspetti/quesiti inerenti l'attività di risk management, su richiesta del Risk Manager aziendale e concordando con lo stesso le modalità operative;
- G. garantire la presenza, attiva e propositiva, a tutte le sedute del Comitato Valutazione Sinistri dell'Azienda;
- H. rendere disponibile all'Azienda, con cadenza di norma semestrale, un report recante l'elenco delle richieste di risarcimento danni con associate le specifiche informazioni (in particolare l'ammontare della riserva per singolo sinistro stabilita dalla Compagnia di Assicurazione), che consenta all'Azienda di avere evidenza dell'andamento dei sinistri;
- I. fornire assistenza legale e tecnica in caso di dubbi o contestazioni sull'interpretazione e sull'applicazione delle Polizze Assicurative in essere. Collaborare nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi già in corso alla data dell'incarico e degli eventuali sinistri pregressi non ancora definiti alla data del predetto incarico;
- J. assistere con l'Azienda nel processo di individuazione delle Compagnie di assicurazione future contraenti, collaborare alla predisposizione della stesura di capitolati e contratti utili per le eventuali gare d'aggiudicazione e procedere alla gestione amministrativa delle polizze aggiudicate segnalando preventivamente le scadenze e i premi dovuti;
- K. assistenza agli uffici aziendali per la verifica delle polizze assicurative presentate, a seguito di aggiudicazione, dalle società assicuratrici;
- L. gestione amministrativa delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti; i pagamenti dei premi verranno effettuati dall'Azienda per il tramite del Broker;
- M. mantenere il necessario contatto, e se necessario effettuare incontri, con le Compagnie che, risultate aggiudicatrici delle procedure di gara, hanno emesso conseguentemente le polizze e assicurano i rischi in capo all'Azienda;
- N. affiancare operativamente il personale dell'Azienda nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i sinistri aperti dall'Azienda, sulle polizze dalla stessa sottoscritte, dalla fase di avvio dell'istruttoria sino a quella di definizione/conclusione di ogni singolo sinistro;
- O. in applicazione a quanto declinato alla precedente lettera deve, in particolar modo, essere strutturata e garantita a favore dell'Azienda un'organizzazione gestionale/amministrativa in merito all'operatività della polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) e della polizza Responsabilità Civile Terzi e Operatori (RCT/O) per affiancare operativamente il personale dell'Azienda nella gestione tecnica e amministrativa.
- In particolare per la polizza RCT/O deve essere garantita:
- I. una gestione amministrativa coordinata di tutte le richieste di risarcimento danni, attraverso anche un adeguato supporto tecnico/professionale a favore del personale preposto in Azienda;
 - II. una gestione tempestiva delle richieste di risarcimento danni, anche attraverso un costante aggiornamento delle attività poste in essere dalla Compagnia di Assicurazione all'Azienda;
 - III. un supporto all'Azienda nell'ambito dell'istruttoria connessa ai singoli sinistri;
- P. garantire assistenza, ove richiesta, nei sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali l'Azienda stessa riveste il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne per eventuali esigenze di consulenza specifica (legale-peritale);

Q. assistenza nelle varie fasi di trattazione e di gestione dei sinistri con modalità confacenti a ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione;

R. collaborazione e consulenza nelle fasi di gestione delle vertenze, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, inerenti il Programma Assicurativo aziendale e/o regionale;

S. garantire assistenza nei rapporti contrattuali con i fornitori dell'Azienda per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (fidejussioni, etc.);

T. ogni altra ulteriore attività professionale a supporto dell'Azienda;

U. elaborare, tenendo conto di quanto previsto nel programma assicurativo annuale, un rapporto annuale e di statistiche dei sinistri che sintetizzi gli elementi e le risultanze principali dell'attività svolta, gli interventi effettuati e le attività, anche migliorative, da programmare e attuare a breve e medio termine.

Art. 3. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Azienda provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il Broker si impegna a rilasciare all'Azienda aderente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà debitamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 4. DURATA

Il Contratto avrà la durata di quattro anni dal 01.7.2016 sino al 30.06.2020.

Ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett b) del D.lgs. n. 163/2006, AREU si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi, fino a un massimo di ulteriori due anni dalla naturale scadenza, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, alle stesse condizioni pattuite.

AREU si riserva, inoltre, la possibilità di prorogare il contratto in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

Art. 5. VALORE DELL'APPALTO E COMPENSO

L'aggiudicazione dell'incarico per il servizio di Brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico dell'Azienda, né presente né futuro, per compensi, retribuzioni, rimborsi o quant'altro in quanto l'attività del broker sarà remunerata con le provvigioni sui premi assicurativi posti a carico delle Compagnie di assicurazione.

In particolare, le predette provvigioni vengono calcolate applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta economica ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie di assicurazione ad AREU per la stipula dei contratti di assicurazione, provvigioni che sono a esclusivo carico delle Compagnie stesse. Resta ferma, pertanto, la non onerosità del presente servizio per AREU.

Nel caso in cui al momento dell'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato siano in vigore tra Broker e le Compagnie di assicurazione provvigioni diverse da quelle oggetto della presente procedura, le relative differenze non potranno essere, in alcun modo e caso, richieste ad AREU.

Art. 6. LIVELLI DI SERVIZIO

L'esecuzione dei servizi oggetto di gara dovrà avvenire nel rispetto dei livelli di servizio di seguito riportati. L'inosservanza di tali livelli di servizio comporterà l'applicazione di penali secondo quanto disciplinato al successivo Art. 7.

Presentazione del programma assicurativo

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, relativamente al "Programma Assicurativo per i rischi aziendali", alla presentazione del nuovo programma assicurativo - mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati - entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del Contratto.

Notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a notificare ad AREU le scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, con almeno 45 giorni solari di anticipo.

Consegna del rapporto annuale

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna del rapporto annuale e delle statistiche dei sinistri, relativo all'anno precedente, entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare.

Disponibilità del referente operativo del Broker

L'Aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità di un proprio referente operativo per attività da svolgere presso la sede di AREU per consulenza, assistenza ed esame delle problematiche assicurative in corso.

In caso di richiesta di assistenza, l'Aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità e la presenza presso la sede dell'Azienda di un proprio referente operativo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 7. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente capitolato e negli altri documenti di gara. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga a osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AREU da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti.

L'aggiudicatario si impegna a fornire i servizi impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel disciplinare e nel presente capitolato.

L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse dell'AREU, osservando tutte le indicazioni e le richieste delle stesse e nel rispetto del Contratto sottoscritto, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la fattibilità del Progetto operativo in ogni sua fase e in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie all'Azienda in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità dell'aggiudicatario stesso in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

L'aggiudicatario si impegna a fornire esaustive relazioni in merito a ogni iniziativa condotta per conto dell'Azienda, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Azienda stessa.

L'aggiudicatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda né può impegnare la stessa se non preventivamente e formalmente autorizzato.

L'Aggiudicatario avrà l'onere di passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara di Brokeraggio assicurativo nuovamente espletata al termine del presente Contratto.

Art. 8. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, entro 60 giorni dalla data di stipula del Contratto, dovrà attivare il servizio.

Art. 9. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l'Aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Azienda) o imputabili all'Azienda, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato Tecnico, l'Azienda ha la facoltà di applicare le seguenti penali:

<i>Livello di servizio</i>	<i>Valore soglia</i>	<i>Penale per ogni giorno di ritardo</i>
Mancato versamento dei premi assicurativi nei termini di scadenza previsti	Come definiti nelle polizze assicurative sottoscritte e nelle relative appendici di regolazione del premio	10% del premio assicurativo della polizza
Presentazione del nuovo programma assicurativo	60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del Contratto	€ 600,00
Notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi	45 giorni solari di anticipo	€ 200,00
Consegna del rapporto annuale e delle relative statistiche	Entro 60 giorni solari continuativi dal termine di ciascun anno solare	€ 100,00
Disponibilità del referente del Broker	3 giorni lavorativi dalla richiesta	€ 100,00

Art. 10. REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTI OPERATIVI

L'Aggiudicatario si impegna a designare, dalla data di decorrenza dell'incarico, un referente per l'esecuzione del contratto, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.lgs. n. 209/2005, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dall'Azienda.

Art. 11. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna a esibire su richiesta dell'Azienda la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 12. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto tra le Compagnie di assicurazione, il Broker e l'Azienda è consentito per il tramite del conto separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005). Nel caso in cui il Broker, ai sensi dell'art. 117, comma 3- bis del Codice delle assicurazioni, in alternativa all'accensione del conto separato provveda a mezzo fidejussione bancaria, dovrà attivare un conto bancario o postale ai sensi della L. 136/2010 e smi..

Art. 13. RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente articolo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AREU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza e in adempimento a quanto prescritto dal D.lgs. n. 196/2003.

Art. 14. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

Stima degli Oneri della Sicurezza per Rischi Interferenziali

Vista la natura della fornitura che non evidenzia rischi interferenziali, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a Euro: 0,00.

Si specifica in proposito che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stati fissati dalla Stazione Appaltante, mentre i costi per la sicurezza aziendale propri dell'attività delle imprese appaltatrici, di cui all'art. 26, comma 6 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., dovranno essere indicati nel documento dalla società concorrente.

Art. 15. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto dell'avvenuta aggiudicazione, l'Impresa Aggiudicataria dovrà stipulare le apposite assicurazioni d'obbligo, con oneri economici a proprio carico, nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni di seguito riportate.

Art. 16. ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- c) a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 17. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.06.82 n. 348, deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato art. 113.

Ove l'aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fidejussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art. 1 della citata legge n. 348/82, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- a) di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;
- b) di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà dell'AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 18. SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi. I terzi a cui verrà subappaltato il servizio dovranno essere in possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dello stesso.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale del servizio e deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti dell'Amministrazione in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

In tal caso è fatto obbligo all'impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, ove applicabili.

Art. 19. STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006 il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale pena nullità dello stesso.

Al contratto stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 329, comma 2, del DPR n. 207/2010, si applicano le disposizioni della parte IV titoli III e IV del citato DPR, ove compatibili.

Art. 20. REVISIONE PERIODICA PREZZI

Dal momento che il servizio di Brokeraggio non viene remunerato direttamente da AREU, ma quale percentuale a carico dei contratti di assicurazione, si applicheranno le disposizioni previste dalle polizze stesse.

Art. 21. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, l'Azienda Sanitaria adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta con comunicazione PEC.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Sanitaria avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

Art. 22. DIRITTO DI RECESSO

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano- per giusta causa o giustificato motivo - potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni al fornitore. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

Art. 23. CONVENZIONI CONSIP

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano qualora, prima dell'aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, dovesse intervenire l'aggiudicazione definitiva e l'attivazione di una convenzione Consip con le medesime caratteristiche tecniche, si riserva di non procedere all'aggiudicazione stessa, fatto salvo che le condizioni economiche della Gara Consip siano le medesime ovvero migliorative.

Art. 24. SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione, compresi gli oneri per l'assolvimento dell'imposta di bollo, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

Art. 25. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 26. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, nel caso che l'Impresa aggiudicataria fornisca soluzioni gestionali, di cui altri detengano la privativa.

L'Impresa aggiudicataria terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Art. 27. TERMINI E COMMUNATORIE

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

Art. 28. NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

Art. 29. ACCESSO AGLI ATTI

È riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., nonché dell'art. 13 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i..

Intervenuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, si evidenzia che questa Amministrazione – su esplicita richiesta scritta degli interessati – si impegna, sin d'ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta presentate dai Concorrenti.

L'accesso alla restante documentazione prodotta dai soggetti partecipanti è subordinato all'acquisizione del consenso del Concorrente, nei cui confronti viene esercitato tale diritto.

Per esercitare il diritto di accesso agli atti, sarà necessario inoltrare formale istanza all'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza.

Art. 30. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al pieno rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento adottati dall'Azienda (entrambi visibili e consultabili sul portale web di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del Contratto, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione dello stesso.

In caso di violazione delle norme contenute nella predetta documentazione, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

Art. 31. PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Ai sensi del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30.01.2014, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente e in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Patto di Integrità è stato pubblicato nella serie Ordinaria n. 6 del 03.02.2014 del BURL e sul sito della Regione Lombardia sotto la voce Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 2 del Patto d'integrità citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari.

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 3 del menzionato Patto d'integrità.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 2 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 4 del medesimo Codice:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;
- b) revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- c) l'Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006 l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lettera F D.Lgs. n. 163/06.

Art. 32. CLAUSOLA DI ESTENSIONE

Le Aziende Socio Sanitarie Territoriali ed IRCCS di seguito elencate:

- ASST Ovest Milanese;
- ASST di Lodi;
- ASST FBF e Sacco;
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Nord Milano;
- ASST Santi Paolo e Carlo;
- ASST Rhodense;
- ASST Melegnano e Martesana;
- IRCCS Tumori;
- IRCCS Besta;
- IRCCS Policlinico Milano;
- ASST Centro Specialistico Ortopedico TR G. Pini,

indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura, potranno aderire alle medesime condizioni di aggiudicazione sino a 18 mesi successivi dalla sottoscrizione del contratto. L'adesione da parte delle Amministrazioni suindicate potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura, pari al 300% del valore complessivo di aggiudicazione.

Art. 33. PATTO D'INTEGRITÀ

In applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione – Programma per la trasparenza e l'integrità 2013-2016, adottato da AREU in attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia, che può essere scaricato dal sito WEB di AREU nell'ambito della sezione amministrazione trasparente - sotto sezione 1° livello: altri contenuti - sotto sezione 2° livello: corruzione, i partecipanti dovranno accettare sottoscrivendolo il patto d'integrità allegato alla lettera d'invito.

La mancata accettazione e sottoscrizione del patto di integrità, in sede di presentazione della documentazione di gara, comporta l'esclusione del partecipante.

Il patto di integrità verrà sottoscritto definitivamente da AREU con l'aggiudicatario.

Milano, 24.03.2016

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, qui di seguito citati:

Art. 1.	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2.	PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 3.	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.....	5
Art. 4.	DURATA.....	5
Art. 5.	VALORE DELL'APPALTO E COMPENSO	5
Art. 6.	LIVELLI DI SERVIZIO.....	6
Art. 7.	OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI	6
Art. 8.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
Art. 9.	PENALI	7
Art. 10.	REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTI OPERATIVI	7
Art. 11.	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.....	8

Art. 12.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	8
Art. 13.	RISERVATEZZA	8
Art. 14.	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	9
Art. 15.	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA	9
Art. 16.	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI.....	9
Art. 17.	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	10
Art. 18.	SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI	10
Art. 19.	STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
Art. 20.	REVISIONE PERIODICA PREZZI	11
Art. 21.	CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE.....	11
Art. 22.	DIRITTO DI RECESSO	11
Art. 23.	CONVENZIONI CONSIP	11
Art. 24.	SPESE CONTRATTUALI	12
Art. 25.	FORO COMPETENTE	12
Art. 26.	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE	12
Art. 27.	TERMINI E COMMUNICAZIONI	12
Art. 28.	NORME DI RIFERIMENTO	12
Art. 29.	ACCESSO AGLI ATTI	12
Art. 30.	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	13
Art. 31.	PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	13
Art. 32.	CLAUSOLA DI ESTENSIONE	14
Art. 33.	PATTO D'INTEGRITÀ	14

